

**OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI UNO SPAZIO PRESSO L’AEROSTAZIONE E DI POSTI AUTO PRESSO I PARCHEGGI DELL’AEROPORTO ANTONIO CANOVA DI TREVISO, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE.**

Ai sensi dell’art. 9 del bando relativo alla procedura in oggetto, vengono di seguito rese precisazioni e chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti.

I chiarimenti costituiscono integrazione della *lex specialis* di gara ed hanno efficacia vincolante per tutti i concorrenti.

Eventuali ulteriori informazioni/quesiti/ricieste di chiarimento in ordine alla presente procedura potranno essere trasmessi - entro e non oltre 5 giorni dal termine per la presentazione dell’offerta - al seguente indirizzo e-mail: [mobility@veniceairport.it](mailto:mobility@veniceairport.it).

#### **Chiarimento n. 1**

Domanda:

Con riferimento all’art. 3 del bando di gara e all’art. 12 dello schema di atto di subconcessione, si chiede di confermare che per “allestimenti infrastrutturali” (realizzati dal subconcessionario per l’esercizio del servizio che resteranno acquisiti ad AER TRE alla scadenza del rapporto di subconcessione) sono da intendersi soltanto quelle opere che coinvolgono le parti strutturali del locale, come ad esempio impianti elettrici, opere in muratura, ecc. e non invece gli arredi e gli allestimenti interni all’ufficio (quali scrivanie, scaffali, mobili).

Risposta:

Si conferma che per “allestimenti infrastrutturali” sono da intendersi soltanto le opere che coinvolgono le parti strutturali del locale, come ad esempio impianti elettrici, opere in muratura, ecc.

#### **Chiarimento n. 2**

Domanda:

Con riferimento all’art. 14.3, capitolo 3 del bando e all’art. 13.5 dello schema di atto di subconcessione, tenuto conto che l’orario minimo di apertura previsto 7 giorni su 7 copre l’arco temporale 6.00 - 21.30 “salvo deroga concessa in relazione a specifiche attività o ulteriori disposizioni regolamentari”, si chiede se detto orario possa essere derogato o ridotto in funzione dell’attività aeroportuale effettivamente svolta e/o essere eventualmente diversificato in funzione delle stazioni (alta e bassa stagione).

Risposta:

Fermo restando che il Subconcessionario deve garantire la propria disponibilità all’osservanza dell’orario minimo indicato all’art. 13.5 dello schema di atto di subconcessione 6.00 - 21.30 o indicato nella propria offerta tecnica, si conferma che AER TRE si riserva di valutare l’opportunità di ridurre il predetto orario in base al traffico effettivo, con efficacia vincolante nei confronti di tutti gli operatori del servizio di autonoleggio. Eventuali riduzioni di orario saranno ammesse soltanto su specifica autorizzazione di AER TRE.

### **Chiarimento n. 3**

Domanda:

Con riferimento all'art. 15.3 del bando di gara, si chiede se verranno prese in considerazione eventuali migliorie in termini di offerta economica (es. offerta di investimenti in marketing e pubblicità) e, in caso affermativo, come saranno valutate tali migliorie.

Risposta:

Eventuali proposte di investimento in marketing e pubblicità saranno valutate positivamente in corso di svolgimento del rapporto di subconcessione. Nel bando di gara, tuttavia, non è previsto un corrispondente elemento di valutazione. Pertanto, eventuali iniziative in tal senso non potranno essere valorizzate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

### **Chiarimento n. 4**

Domanda:

Considerato che una volta individuato l'aggiudicatario e stipulato l'atto di subconcessione, il contraente dovrà chiedere i permessi/titoli necessari alla realizzazione della struttura da destinare ad ufficio ed accoglienza clienti, i cui procedimenti necessitano di tempi anche piuttosto lunghi e considerato che è necessario poter avviare l'attività oggetto di bando in tempo utile per far fronte all'alta stagione (che avrà inizio il 15.04.2019), si chiede se sia prevista la possibilità di allestire gli spazi assegnati in via provvisoria, consentendo l'utilizzo degli stessi sin dall'aggiudicazione o comunque entro il 01.04.2019 e nelle more ed in pendenza dei procedimenti autorizzazioni e della realizzazione della struttura definitiva.

Risposta:

Un allestimento, seppur provvisorio, che preveda la realizzazione di infrastrutture saldamente ancorate al suolo e/o alle pareti e non facilmente rimovibili quali impianti elettrici, opere in muratura, cartongessi, ecc. richiede comunque il preventivo rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Nel caso in cui l'allestimento provvisorio preveda un set di arredo limitato, costituito da elementi amovibili (non fissi o ancorati stabilmente al suolo o alle pareti), l'iter autorizzativo, fatte salve richieste specifiche dell'ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE, può seguire un percorso semplificato. Tale allestimento provvisorio "mobile" prima della sua realizzazione deve essere comunque vagliato ed autorizzato da AER TRE e comunque presuppone che sia previamente intervenuta la modifica del PUA (in fase di elaborazione) che determinerà la destinazione ad uso commerciale dell'area.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ~~Andrea Geretto~~

